

La nuova epistemologia popperiana del processo penale. Prove forti scientifiche e reductio degli indizi a congetture processuali. Diritto medicinale (*in ricordo di Ferdinando Imposimato*)

The new Popper's epistemology of the criminal trial. Strong scientific evidence and reduction of clues to procedural conjectures. Legal medicine (*in memory of Ferdinando Imposimato*)

Gennaro Francione

Magistrato di Cassazione, Roma, Italia

ABSTRACT

Report presented to the International Congress "Present and future of criminology in the criminal system", Rome, April 2018, with a dedication to Professor Ferdinando Imposimato, judge, senator, lawyer and university Professor.

The first Renaissance was represented by the Enlightenment movement, which, virtually crushing the inhuman justice of the inquisitors, sowed the seeds for a revolution of themes still waiting to be realized with our second Renaissance. Emblematic is the fact that even today, a process based on circumstantial evidence takes place with the risk to condemn an innocent, subverting Voltaire's quote: "It is better to risk saving a guilty person than to condemn an innocent one". And, as for the prison, the current hindering lagers - euphemistically defined hotels (8 people in a cell) - betray the code of Beccaria: "The purpose of the punishment is not to torment and afflict a sentient being. The aim is nothing more than to prevent the offender from doing further harm to his compatriots and to keep other people from doing the same". And then: "The safest but most difficult means of preventing crimes is to improve education".

Dedica al Professor Ferdinando Imposimato

Inizio questo mio intervento rievocando la figura di Ferdinando Imposimato, giudice, senatore, avvocato e professore universitario. Per me un grande amico, un neoilluminista.

Grato per avere, uno dei pochi tra i giudici, sostenuto la mia battaglia contro il processo indiziario.

Uomo schieratosi come me a favore dei deboli, ne cito il testamento politico. "Gli obiettivi che un Paese civile deve perseguire sono l'eguaglianza dei diritti sociali e la solidarietà, compito non solo della Repubblica ma di tutti i cittadini verso i più bisognosi".

Il mio cuore piange, ma il mio spirito gioisce per il tuo esserci stato meco e si alimenta di te, continuando in eterno la battaglia per la Rivoluzione della Giustizia. Che la terra ti sia lieve, Fratello e Maestro Ferdinando".

Gennaro Francione¹

Il Movimento per il Neorinascimento della Giustizia (MOV.RIN.GIU)

La mia progettazione di una giustizia nuova mi ha portato a fondare il MOVIMENTO PER IL NEORINASCIMENTO DELLA GIUSTIZIA (MOV.RIN.GIU)².

Il primo Rinascimento fu rappresentato dall'Illuminismo che, stroncata virtualmente la giustizia disumana degli inquisitori, gettò i semi per una rivoluzione di Temi ancora in attesa di essere realizzata col nostro secondo Rinascimento. Emblematico è che ancor oggi si svolge il processo indiziario col rischio di condannare innocenti, sovvertendo la massima di Voltaire: "È meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente".

E, quanto al carcere, gli attuali lager restrittivi definiti eufemisticamente alberghi (8 persone in una cella) tradiscono il principio di Beccaria: "Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che d'impedire il

¹ Opere con F. Imposimato: G. Francione, *L'errore del giudice - contro il processo indiziario*, Ed. IANUA, Roma 2002 con interventi dei giudici Enzo Albano, Ferdinando Imposimato e degli avvocati Giuseppe Dante, Angelo Macri (Il saggio è stato adottato nel 2007 come libro di testo presso il Master di II livello in Scienze Forensi, Criminologia, Intelligenza e Security" diretto dal Prof. F. Bruno, coordinatore Prof. N. Fusaro - Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica); G. Francione, *Temi Desnuda*, *Vademecum per creare una giustizia giusta*, Ed. Herald, Roma 2015 con interventi di Ferdinando Imposimato e dell'avvocato Paolo Franceschetti, nonché in pre e postfazione il criminologo Saverio Fortunato e l'avvocato Antonietta Montano.

² Vedi <https://www.facebook.com/groups/969134863127287/?ref=bookmarks>

reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali". E poi: "Il più sicuro ma più difficil mezzo di prevenire i delitti si è di perfezionare l'educazione".

Nel campo penale il MOV.RIN.GIU sostiene: lotta al processo indiziario³, giudice di quartiere e d'intervento web⁴, nomofilachia nel favor rei⁵, verdetti innovativi pro deboli contro i forti⁶, doppio grado di giudizio, diritto medicinale, separazione delle carriere, ripristino del giudice istruttore e, infine, una gigantesca rotazione dei giudici nell'unificazione di tutte le magistrature in incarichi pro tempore (giudice ordinario, giudice di pace, giudice amministrativo, giudice di quartiere e web). Nel campo penitenziario il MOV.RIN.GIU progetta una giustizia sostituita al medioevale "diritto penitenziario" (basato sulla punizione e sulla vendetta) il nuovo "diritto medicinale", fondato su cura, sanzioni e misure di sicurezza per la repressione dei reati con l'ausilio delle nuove tecnologie, della psicoterapeutica, e grazie all'estensione del controllo dei devianti direttamente sul territorio⁷. La chiave di volta della giustizia a misura d'uomo debole è che prima della giustizia dei giudici ci dev'essere la giustizia sociale nell'equa distribuzione delle risorse assicurando a ogni individuo un minimo di esistenza dignitosa a livello fisico, spirituale, culturale. E' il principio realizzato della Fraternité, previsto dall'art. 3, 2° co. della Costituzione, solo in forza del quale acquistano senso concreto la Liberté e l'Egalité⁸. Il GIURISTA UMANISTA E FRATERNO è il target finale del movimento al fine di realizzare una GIUSTIZIA GIUSTA.

La nuova epistemologia popperiana del processo penale. Prove forti scientifiche e *reductio* degli indizi a congetture processuale

Col MOV.RIN.GIU portiamo in giro per l'Italia una serie di conferenze su vari temi esposti dalle avanguardie del diritto per migliorare la legge applicata. Quali i rimedi per una nuova giustizia veramente giusta?

³ Vedi <http://www.antiarte.it/eugius/newpage12.htm>

⁴ G. Francione, Il giudice di quartiere - La giustizia giusta e veloce la trovi sotto casa, Herald ed., Roma, 2016. In *Economia e società* Max Weber attribuisce a grande importanza storica, ma anche teorica al processo di passaggio dalla giustizia del Kadi, il giudice di quartiere o di città musulmano, alla giustizia formale del *Paragraphenautomat*, una macchina in cui si infila la causa e da cui si può raccogliere poi la sentenza. È l'attuale sistema giudiziario, cieco e antiumano, spesso volto più a reprimere, a contare i morti dei delitti e il tempo della punizione da infliggere che a cercare forme idonee e salutari di soluzione ai problemi. Una chiave per realizzare il nuovo indirizzo del diritto medicinale è il Giudice moderno e dinamico, stile neokadi, ovvero un giudice di prossimità cioè a stretto rido delle zone dove sorgono le situazioni sociali conflittuali. Questa figura, secondo diverse modalità, è già realizzata in alcuni paesi europei e corrisponde alla necessità della realizzazione di una più efficiente "giustizia di contatto". Si tratterebbe in Italia di creare questa figura autonoma e valorizzarla appieno in tutte le sue potenzialità, facilmente accessibile dal cittadino per risolvere sia conflitti civili che penali di minimo rilievo. Rif. <http://www.temiromana.it/uploads/news/pdf/28-32-francione-giudice-di-qua-5a7ed7cf79b81.pdf>; <http://www.responsabilecivile.it/il-giudice-di-quartiere-per-una-giustizia-giusta-e-veloce-vicina-al-cittadino/>

⁵ <http://www.antiarte.it/eugius/esegesi.htm>

⁶ AVANGUARDIE DEL DIRITTO: "Bando agl'infingimenti il giudice interpretando la legge, la crea (vedi per tutte asserzione di eutanasia nel caso Englaro). Ergo in una società aperta va rivista la teoria di

In questo periodo alcuni eclatanti casi giudiziari (Meredith Kercher, Melania Rea, Elena Ceste, Guerina Piscaglia, Roberta Ragusa, Yara Gambirasio, Sara Scazzi, Chiara Poggi, ecc.) hanno portato alla ribalta degl'indiziati che continuano, pur arrestati, a proclamare la loro innocenza. La mancanza di prove certe e il fondarsi dei processi su elementi puramente indiziari hanno generato un pullulare in rete e in Facebook di gruppi contrapposti di innocentisti e colpevolisti. Un vero e proprio cult dove tutti diventano giudici, criminologi, esperti, alimentato dai media cartacei e soprattutto televisivi che dedicano, questi ultimi, il 70% della loro programmazione alla materia noir.

Il tour peninsulare ha attuato con una serie di convegni e altri ce ne saranno dopo quelli di Roma, Caserta, Crotone, Viterbo, Palaia-Agliati, Napoli, Milano, Verona, dove si sono avuti interventi di addetti ai lavori, personaggi emblematici (Raffaele Sollecito, procuratore Piero Tony, avv. Giuseppe Lipera difensore di Contrada), infine delle istituzioni particolarmente interessate alla costruzione di una giustizia giusta (Regione Basilicata, Provincia di Crotone, Comuni di Caserta, Palaia, Corsico). I convegni tendono a verificare le problematiche connesse al processo indiziario dovendo preferibilmente gl'investigatori mettersi alla ricerca di prove fortissime e incrociate, le quali solo fondano un processo giusto per essere certi di mettere dentro dei sicuri colpevoli e non degl'innocenti.

La rivoluzione del metodo di giustizia. La via di Popper per le prove forti

La prima indagine che deve compiere un giudice giusto nella ricerca di una verità processuale è quella sul metodo utilizzato e sulla sua efficacia. Qui l'epistemologia moderna, in particolare la filosofia di Karl Popper, ci soccorre⁹.

In scienza le congetture indiziarie valgono a creare una tesi scientifica che va sottoposta in laboratorio agli scienziati e in tanto è valida in quanto tutti gli sperimentatori raggiungano lo stesso

divisione dei poteri di Montesquieu, riconoscendo ai magistrati capacità legislative in re a fronte dell'inerzia del Parlamento. A fronte di leggi ingiuste il giudice dovrà disapplicarle con tutti i mezzi a disposizione, essendo ciò diritto e dovere sancito dall'art. 3, 2° co. Cost. È questa la via del Giudice Creativo, Umanista e Difensore dei Deboli contro le leggi dei forti. Vedi <https://www.facebook.com/groups/136396273115562/?ref=bookmarks>; <https://www.facebook.com/AVANGUARDIE-DEL-DIRITTO-255810574438313/>

⁷ Rif. <http://www.antiarte.it/eugius/newpage2.htm>

⁸ Al fine di potenziare lo sviluppo interiore MOV.RIN.GIU utilizza l'arte come mezzo di comunicazione educativa, e purificazione delle coscienze sia dei giuristi che del popolo, peculiarmente dei giovani e dei detenuti. Il Movimento è sostenuto da EUGIUS (Unione Europea dei Giudici Scrittori) e da UNDA (Unione nazionale donne avvocato).

⁹ Cfr. K.R. Popper, *Scienza e filosofia*, Einaudi, Torino, 1969; *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino, 1970; *Congetture e confutazioni*, Il Mulino, Bologna, 1972. Popper (1902-1993) si colloca nell'ambito del circolo di Vienna, anche se alla fine se ne è distinto per la sua posizione particolare (soprattutto ritenendo insufficiente il principio di "verificabilità" proposto da Schlick e aggiungendovi quello di "falsificabilità"). Sull'argomento vedi anche: *La filosofia dal '45 ad oggi*, a cura di Valerio Verra, ERI, Torino, febbraio '76. Ivi, esponendosi le tesi popperiane, viene spiegato il metodo della falsificazione con l'esempio del nuovo ciclista, la cui abilità va valutata non certamente in pianura, ma là dove la pedalata è più ardua, vale a dire in un'asperima salita.

risultato di conferma. *Mutatis mutandis* il procedimento vale anche per i giudici-scienziati. Se una congettura porta a risultati diversi da parte degli analizzatori, allora quella congettura è fallace o quanto meno non si sa fino a che punto è vera.

Il magistrato in sede di analisi della prova deve fondere al tradizionale criterio di verifica, basato sulla ricerca di dati che confermino la congettura incriminatoria, quello più moderno escogitato da Popper in epistemologia della *falsificazione*, andando cioè alla ricerca, anche al di là dell'evidenza talora, di fatti che potrebbero contraddire l'asserto principale. "Il criterio di falsificabilità sostiene che un'asserzione, per essere empiricamente informativa, cioè scientifica, deve essere falsificabile di principio e non smentita di fatto, nonostante i più severi tentativi di farla cadere"¹⁰.

È necessario, quindi, che la magistratura modelli una nuova metodologia scientifico-probatoria, evitando di confondere come talora è accaduto per il passato, complice la micidialità dell'asserto del "libero convincimento del giudice", zone dimostrative di diverso grado. Soltanto distinguendo la scienza giuridica come congettura (basata su indizi) e la scienza giuridica come risultato, fondata unicamente su prove forti, si potrà avere una reale garanzia di una giustizia penale libera da pregiudizi e realmente egualitaria.

Utilizzando questi principi, in veste di giudice monocratico del tribunale di Roma, il 13 giugno 2000 sollevai vanamente questione d'incostituzionalità del processo indiziario ma la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 302 del 2001 respinse in malo modo la mia richiesta. A commento scriveva Gigi Trilemma nel suo articolo *La consulta ha deciso: questo processo indiziario s'ha da fare* annotava: "Un'occasione perduta per abbandonare definitivamente i processi letterari e dare definitivo spazio al processo scientifico basato su prove certe e non su indizi. Dispiace il sistema sbrigativo con cui la Consulta ha risolto la questione epistemologica, evitando di affrontare il quesito cruciale sulla metodologia stessa della prova là dove afferma che intende "prescindere da ogni valutazione sull'esattezza delle concezioni epistemologiche illustrate dal giudice a quo" senza altro aggiungere. Il giudice proponente invitava, invece, proprio a fare ciò, cioè a decidere non con i criteri tautologici del formalismo giuridico ma basandosi sui principi della moderna epistemologia, che sola può definire ciò che è certo e ciò che è falso in qualunque procedimento volto a raccogliere prove su fatti"¹¹.

I processi si fanno per prove forti non per indizi che servono solo a creare congetture, invalidate se non si trovano prove, questo è il processo scientifico popperiano non romanzesco e medioevale. Gli indizi servono solo ad aprire piste d'indagine ma poi se non si trovano prove forti il processo cade. Mille indizi non formano una sola prova come 1000 conigli formano una conigliera e non certo un leone!

Scoprire gli autori dei delitti è tutt'altro che semplice. È letteratura gialla che non esiste il delitto perfetto. Esiste e come! Ce ne sono tanti! E la giustizia annaspa alla ricerca di colpevoli a tutti i costi per mostrare che funzioni.

Per limitare scientificamente la libertà decisionale dei giudici col professore Imposimato abbiamo escogitato una tavola di prove legali a cui bisogna attenersi. Noi al riguardo dobbiamo pretendere non solo la confessione e/o la pistola fumante, perché prove forti sono anche intercettazioni telefoniche inequivocabili, testimonianze nette incrociate, percorsi ricostruiti con telecamere a circuito chiuso, marcature post delictum con microspie, rilievi scientifici fatti come si deve e sicuri al 100%¹². Non certo come nei casi Cogne, Rea, Meredith, Bossetti. Per non parlare di Ceste dove non si sa nemmeno come è morta la donna, o Guerina Piscaglia e Roberta Ragusa di cui non si è trovato addirittura il corpo, non potendosi dire se siano morte e, in tal caso, se siano state uccise e come e da

chi. Se non si procede per prove forti tutto quello che si può fare è innescare processi indiziari a carico di presunti colpevoli, tenendoli comunque fuori dalla prigione. Se poi gli indizi non portano a prove, queste sì gravi precise e concordanti, il processo è fallito.

Il processo indiziario allo stato è previsto dalla legge ma è irrazionale perché di per sé crea sempre un ragionevole dubbio tant'è che in questi casi eclatanti si crea sempre il partito dei colpevolisti e quello degli'innocentisti, mancando, quindi, a monte la certezza del verdetto finale. Noi continuiamo a batterci per far dichiarare l'incostituzionalità del processo indiziario. Anche perché contro l'espressione della norma quello che doveva essere un processo eccezionale è diventato la regola mettendosi dentro con gli indizi il soggetto più debole e incastrandolo come capro espiatorio di turno. Secondo statistiche il 90% dei processi oggi su base indiziaria verrebbe spazzato via rimanendo solo 10% di processi da portare avanti fino all'eventuale condanna. Un sistema rapido ma giusto per smaltire l'arretrato.

La neutralità del ricercatore e l'acquisizione rigorosa della prova

Dopo l'esame della scienza giudiziaria come metodo passiamo a quello della scienza *strictu sensu*, ponendoci il quesito di chi e come raccoglie le tracce di un delitto e le esamina.

Il biologo forense prof. Eugenio D'Orio, operante presso l'Università di Copenaghen, ha dato supporto attivo alla "Criminologia Dinamica", da me elaborata. Questa metodologia ribalta il processo indiziario a favore di un processo popperiano per prove fortissime, sfruttando i più recenti background tecnico scientifici provenienti dalla ricerca. Il progetto, approvato anche dal direttivo della Crime Unit dell'Università di Copenaghen, è stato presentato al Congresso di Vienna "Increasing security solving Crime"¹³.

Usiamo come modello di studio il DNA che addirittura viene considerato in alcuni processi (caso Bossetti) come prova regina, essendo, invece, un semplice indizio. Sia dai fatti di cronaca sia dalle posizioni di diversi "addetti ai lavori" si evince come il test genetico a cui possono, a determinate condizioni di legge, essere sottoposti gli indagati non è infallibile come si crede. Col metodo

¹⁰ Cfr. K.R. Popper, *Scienza e filosofia*, Einaudi, Torino, 1969; *Logica della scoperta scientifica*, Einaudi, Torino, 1970; *Congetture e con-futazioni*, Il Mulino, Bologna, 1972.

¹¹ Ordinanza rip. in <http://www.antiarte.it/eugius/processo.htm>. Vedi anche <http://www.foro-romano.it/news/1234/questo-processo-indiziario-non-s-ha-piu-da-fare/>. In più contesti ho invitato gli avvocati-giudici a risollevarla la questione sulla base del *ragionevole dubbio* insito in ogni processo indiziario. La formula non c'era ancora al tempo della questione sollevata. In via generale la piaga dei processi indiziari non è solo italiana ma mondiale. S'impone un'integrazione nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*: "I processi si fanno per prove forti e gli indizi servono solo a costruire congetture alla ricerca di prove forti".

¹² La creazione di tavole legali su cui indicare le prove forti fu elaborata col professor Imposimato il quale sostenne e insegnò le teorie contro il processo indiziario in varie università: La Sapienza di Roma (vedi sopra), Corso di Laurea Scienze dell'Investigazione all'Università dell'Aquila, LUDES (Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, in Svizzera), nell'ambito del Dottorato di Ricerca in Criminologia e Master in Scienze dell'Investigazione.

¹³ "Increasing solution and solving crime, Congresso di Vienna", <https://p-upload.facebook.com/events/1323658684379892/>

rigoroso popperiano la prima notazione è che il prelievo e le analisi del DNA devono essere garantite dalla creazione *de iure condendo* di un servizio nazionale di prelievo e indagini con esperti super partes, alle dipendenze della magistratura (noi riteniamo di riesumare il giudice istruttore) e non del P.M. Allo stato quegli atti delicatissimi d'indagine vanno garantiti dalla compresenza di un consulente alla difesa anche pro ignoto alias è tutto nullo (art. 111 della Cost.). È necessario prevedere un difensore per ignoto e un consulente per ignoto per ovviare alla falla formale della procedura di controllo e verifica. Non è pura teoria visti i problemi creati dalla polizia scientifica nel caso Meredith Kercher, conclusosi con l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

Oltre al criterio della neutralità del rilevatore è necessario garantire un controllore nei passaggi chiave della repertazione, corretta catena di custodia e analisi di laboratorio atti a garantirne la corretta assunzione (procedure, strumenti, ecc.), conservazione e analisi dei dati.

La criminologia statica attualmente dominante è aristotelica, apodittica e si allinea al processo indiziario. L'onnipotenza dogmatica del DNA rientra in essa.

La criminologia dinamica richiede, invece, la risposta rigorosa ai quesiti: "Quis quid ubi quibus auxiliis cur quomodo quando". Trattasi di una locuzione latina, che tradotta letteralmente significa «chi, che cosa, dove, con quali mezzi, perché, in qual modo, quando?». È un esametro elaborato da Cicerone (citato da San Tommaso d'Aquino) nel quale sono contenuti i criteri da rispettare nello svolgimento di una composizione letteraria: considerare cioè la persona che agisce (*quis*); l'azione che fa (*quid*); il luogo in cui la esegue (*ubi*); i mezzi che adopera nell'eseguirlo (*quibus auxiliis*); lo scopo che si prefigge (*cur*); il modo con cui la fa (*quomodo*); il tempo che vi impiega e nel quale la compie (*quando*).

Orbene noi utilizziamo il brocardo con l'aggiunta del *quantum* per attuare la sequenza ricostruttiva di un delitto in chiave di criminologia dinamica, chiamata a rispondere in maniera rigorosa a ogni singolo quesito in verifica e falsificazione dei dati secondo l'insegnamento di Popper.

Utilizzando lo schema sopra esposto al caso Bossetti, ammesso e non concesso che il DNA sia suo, non basta quest'elemento per attribuirgli il delitto. Bisogna stabilire in maniera precisa "come" quella traccia sia arrivata sul corpo, "quando", e soprattutto che rapporto abbia con l'eventuale azione omicidiaria, non potendosi escludere una contaminazione accidentale, ad arte o un lascito da parte del soggetto incriminato al di fuori del delitto di omicidio (casuale o rapportata ad altri eventi come occultamento di cadavere).

Incidenza di prove e indizi sullo *status libertatis*

Da quanto sopra detto è evidente che ci battiamo contro la carcerazione preventiva su base indiziaria, che talora diventa un vero e proprio "sequestro legalizzato di stato". Al di là dei principi del processo accusatorio l'attuale processo in molti stati, con la preponderanza schiacciante delle procure e delle polizie nella ricerca dei dati, è la rinnovazione mascherata ad arte dell'Inquisizione medioevale. Al dogma di Dio si è sostituito quella della pseudoscienza e alla tortura la carcerazione preventiva anche annuale nella speranza che il possibile colpevole confessi. Ma se uno è innocente che deve confessare?

È prevista anche la scomunica per inquisitori. Non è quella di organi sovrastanti i giudici che proteggono per spirito di casta i loro sacerdoti: è quella che sarebbe decretata dall'opinione pubblica se dopo anni di carcerazione preventiva (casi Meredith Kercher,

Melania Rea) e di lavaggio del cervello mediatico, il sistema dovesse ammettere di aver sbagliato. In questo sia chiaro: l'inquisizione è nel sistema non nei giudici che lo applicano, anzi se non lo applicassero andrebbero... contro la legge! Il Demonio, insomma, è il Legislatore, atarassico, lontano poco importandogli che si proceda contro colpevoli o innocenti. Basta far finta che il sistema funzioni tacitando la sete di giustizia (vendetta) e sicurezza dell'opinione pubblica. Il Demonio come trikster della Grundnorm, insomma, ingannatore sommo in quanto normativizza il Molock della Giustizia Stritolante.

Quanto alla carcerazione preventiva su base indiziaria la legge in Italia al riguardo è decisamente disumana e anticostituzionale perché contro gli artt. 13 (La libertà personale è inviolabile) e 27.2: (L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva). Il Parlamento e Consiglio UE hanno approvato la Direttiva 2016/343 in tema di presunzione di innocenza: l'articolo 3 impone agli stati membri che tale diritto sia garantito ai cittadini indagati e imputati sino a che non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Come possono tali principi non influire sullo *status captivitatatis* che può essere innescato solo a fronte di prove fortissime o comunque solo in seguito all'emissione di una sentenza definitiva di condanna? E, invece, in Italia si rimane dentro anche per anni su base indiziaria per poi essere assolti.

Bisogna abbattere in toto il processo indiziario e praticare solo il processo per prove fortissime! Nella fase indiziaria solo controlli sul territorio ma niente carcere a meno che non ci siano prove forti e trattasi di soggetti realmente pericolosi. A parte i risarcimenti, con escamotage tappabuchi evitati in massa, chi potrà mai ripagare i 10.000 innocenti messi fuori dei giorni, mesi, anni di vita in cui sono stati sequestrati dallo stato e marcati a vita per l'infamia che sopravvive alle sentenze di assoluzione?

Insomma *in paradoxo* bisogna arrestare solo coloro a carico dei quali vi siano forti elementi di colpevolezza. Agli indiziati, colpevoli o innocenti che siano, si potrà porre solo sulla testa la spada di Damocle del processo a loro carico ma liberi e al più indagati a vita. Anche questa è una punizione, nell'equilibrio ai minimi termini tra libertà dei singoli e sicurezza sociale.

Il Diritto Medicinale

Pharmakos, nell'antica Grecia, era colui che veniva sacrificato come capro espiatorio. Attorno al VI secolo avanti Cristo, la parola cominciò a significare "medicina", "droga", "veleno". Non è una semplice curiosità etimologica semmai prova di come la fame di capri espiatori non si sia certo spenta nel mondo moderno. Ancor oggi il diritto barbarico e colpevolista va alla caccia di rei per saziare la fame di punizione del Popolo-Molock. Il nostro Diritto Medicinale tende proprio a ribaltare questo stato di cose, considerando i capri espiatori le prime vittime sociali del sistema, predisponendo per essi un nuovo *Pharmakos*, fatto non di secondini ed educatori pro forma, ma di cura assidua e fratellanza umanizzante da parte dei Nuovi Giudici Umanisti.

Scriveva il saggio cinese Confucio: "Più aumentano le leggi, più aumentano i crimini". Gli ribatte il poeta greco Raul Karella: "Più aumentano le carceri, più aumentano i professionisti del delitto: prima o poi essi escono dal carcere. Il sistema della punizione è insensato perché la vendetta del barbacane non fa che aggravare i danni alla società dei non redenti".

In questa prospettiva si muove il Movimento per il Neorinascimento della Giustizia. Ci battiamo e per una nuova

giustizia che sostituisca al medioevale *diritto penitenziale* (basato sulla punizione e sulla vendetta), il nuovo *diritto medicinale*, fondato su cura, sanzioni e misure di sicurezza per la repressione dei reati con l'ausilio delle nuove tecnologie, della psicoterapeutica, e grazie all'estensione del controllo dei devianti direttamente sul territorio.

Il farmaco della fratellanza nel processo di controllo e rieducazione dei devianti

Inutile stanziare somme per nuove prigioni, inasprire pene, inventare nuovi reati come se non bastassero quelli che già abbiamo. S'impone un'autocoscienza *in primis* che renda edotti della fallacità e vetustà del metodo adottato fino ad oggi: punire e minacciare di punire è una forma di azione criminorepellente annacquata, un palliativo che in democrazia pura non porta a nulla. È la nuova adozione del metodo scientifico, il ripensamento cartesiano, che impone di prendere atto della fallacia del metodo a partire dalle alte istituzioni dell'amministrazione dello stato e della giustizia.

Che fare al di là d'interventi frammentari? Ancora l'epistemologia ci sorregge. Ci appelliamo alla scienza sociologica e con essa affermiamo una volta per tutte che il delitto è una malattia sociale e come tale va curata, così come il medico fa col paziente. Soprattutto va prevenuta, ad evitare che la malattia stessa si riveli in maniera massiccia o si ripresenti. Tutto questo per dire che ancora l'Umanesimo Scientifico ci sorregge ed eleva il teorema della Prevenzione e dell'Emenda a cardine del sistema giudiziario medicinale. In ciò attuando radicalmente l'art. 27 della Costituzione là dove afferma: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e *devono tendere alla rieducazione del condannato*".

Il nuovo giudizio implica l'assunzione su di sé di ogni giudice del destino dei devianti, diventando egli il loro medico sociale in aiuto con esperti ed assistenti anche esterni, anticipando la fase della sorveglianza già in quella del giudizio. In un sistema illuminista radicale, quello che conta è che il giudice ci sia. E che col giudice ci sia la possibilità di essere colpiti. Poi, che questo si verifichi o no deve rimanere un rischio reale, sia per chi attacca (lo Stato) che per chi si difende (l'utente deviato). Inoltre quello che conta è la prevenzione non la repressione. Ai cittadini importa poco l'esecuzione della pena, la sofferenza del detenuto. Interessa che il crimine non sia commesso.

Esiste ancora nel mondo una visione giustizialista desueta che, volendo colpire tutti i delitti di questo mondo, finisce solo per non colpirli affatto o di colpirli male. Il peggio che è che la legge stessa diventa criminogena perché crea letteralmente delitti secondo la geometria confuciana dell'aumento parallelo di leggi e crimini.

Il nostro progetto di Uomo Nuovo fondato sul Diritto Medicinale porterà all'eliminazione del terrorismo sanzionatorio penale per fondare l'uomo sull'Est-Etica Pura, basata sulla Fratellanza e sulla Tolleranza. La chiave di volta di un processo non sarà più l'individuazione del "cosa ha fatto" il deviante, ma "chi è" e soprattutto "perché l'ha fatto". Ciò ad evitare che urla davanti ai giudici le sue ragioni in brevi inutili frasi di giustificazione, senza sapere, i giudici stessi, vita, morte e miracoli del soggetto. In primis bisogna conoscere chi è l'individuo che si ha davanti, quale sia stata la causa retrostante al suo delinquere (interesse, denaro, crisi esistenziale, ecc.) per poi assumere su di sé, il giudice, fin dalla fase della cognizione, il problema del recupero.

Non più giudici specializzati, ma neorinascimentali terapeuti, magistrati medici, iatrici di giustizia. Veri e propri angeli custodi giurisdizionali a cui affidare, fin dalla fase cognitiva, ogni singola anima deviata per seguirla nelle azioni di sanzione al minimo grado e soprattutto di recupero. La fratellanza implicherà che ciascun reo sarà affidato al giudice-psicologo che lo seguirà nella fase del giudizio e dell'esecuzione della sanzione. La fase della sorveglianza sarà anticipata già a quella della cognizione, caricando il giudice della sorte di ogni singolo individuo sulla via per il recupero, dovendo egli seguirlo passo passo nella sanzione eventuale e nel percorso all'esterno del carcere.

La pena verrà concepita come *extrema ratio* e riscritta sul modello delle misure di sicurezza, soggetta *in nuce* a revisioni periodiche, essendo il cardine della restrizione la pericolosità sociale, ancora sussistente, del deviante e non la retribuzione per cui tanto danno arrecato tot sofferenza da subire.

Unità di cognizione ed esecuzione per il nuovo progetto in cui il criminale non è più l'Avversario, ma il Fratello da aiutare. Fratellanza, terzo principio spesso negletto della Rivoluzione Francese che trova espresso richiamo ancora nell'art. 3 della Costituzione, la cui salvaguardia è staticamente assicurata al 1° comma ma soprattutto, dinamicamente e concretamente, al 2° co., improntata a un unico obiettivo basilare: l'Uomo.

Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo se stiamo abbracciati.

Basagliamo la Bastiglia!

Uno dei progetti chiave del MOV. RIN. GIU è realizzare o il trionfo del citato art. 27 della Costituzione Italiana per cui nel carcere si priva di libertà temporaneamente un essere umano con l'obiettivo fondamentale di migliorarlo e reinserirlo in seguito nella società libera. "Se si migliorano le persone, si contribuisce a migliorare anche la convivenza tra le persone. In altre parole si contribuisce a mantenere la pace tra gli esseri umani".

Il perdono può diventare la base di un nuovo sistema penale. Perdono cristiano, unito a una sagace opera di rieducazione e di reinserimento nella società. Afferma Gherardo Colombo, il giudice di Mani Pulite. "Negli istituti di pena dovrebbe essere trattenuto soltanto chi è effettivamente pericoloso: oggi, non più di 20mila dei 55mila detenuti totali" (Gherardo Colombo)¹⁴.

Pragmaticamente noi un rimedio per decongestionare la giustizia penale l'abbiamo: non dobbiamo costruire altri penitenziari ma smantellare quelli esistenti attraverso cinque vie: 1) eliminare la carcerazione preventiva che porta migliaia di persone in carcere, potendo poi essere prosciolte o assolte, sostituendola con misure alternative e controlli sul territorio; 2) legalizzare le droghe¹⁵; 3) depenalizzare i reati bagattellari; 4) soprattutto eliminare il medioevale processo indiziario a favore di quello per prove

¹⁴ Vedi <http://ildubbio.news/ildubbio/tag/gherardo-colombo/>

¹⁵ G. Francione, *Droga. La via medicinale*, Herald ed., Roma 2007. In appendice il racconto di esperienze del teatro come cura. L'opera di Francione *A Scigna* è stata portata giro per la Svizzera, a cura della compagnia Nuova Generazione, soprattutto in margine a convegni collegati a esperimenti di somministrazione controllata dello stupefacente a fini terapeutici. È stata poi utilizzata nel laboratorio teatrale di Rebibbia con detenuti di massima sicurezza capitanati dall'ispettore Luigi Giannelli.

fortissime (ad evitare la strage di migliaia d'innocenti pur di acchiappare colpevoli); 5) potenziare le misure alternative con controllo sul territorio e reinserimento lavorativo-sociale.

Conseguenza rimangono 10-15000 detenuti per reati gravi e/o pericolosi socialmente da mandare all'aria aperta (e non serrati disumanamente in gabbia) sulle isole: Gorgona (ancora in funzione)¹⁶, Capraia, Pianosa, Asinara, Santo Stefano. Oppure aprire fattorie sul modello di Bastoy, in Norvegia, è il carcere più bello del mondo¹⁷.

Intanto apprezziamo esperimenti di rieducazione operosa come di Bollate, dove la recidiva si è ridotta dal 70% al 17%¹⁸, e di Opera, che pure ospita detenuti prevalentemente di criminalità organizzata e ad alto tasso di pericolosità¹⁹.

Il sapere è già una forma di purificazione dal male e la prima

forma di conoscenza è quella del senso antisociale e dannoso per sé e per gli altri degli atti che si compiono. Il sapere è ancora più forte se investe non solo le vie tradizionali ma anche quelle alternative.

Musica, arte ma anche yoga e altre discipline gioiose per tenere impegnate mente e corpo nella rieducazione.

La chiave è: “umanamente segregare, giammai massacrare. Anche se abbiamo a che fare con *bestie* noi non lo siamo, non lo saremo e comunque li tratteremo da esseri umani. Sempre”²⁰.

Ricordiamo. Dostoevskij, condannato perché socialista prima a morte e poi graziato con la pena di lavori forzati in Siberia, ebbe a proclamare: “La prima vittima di un delitto è chi l'ha commesso”. Gli tenne dietro Anatole France, scrittore e anche giudice in Francia: “Il castigo del delitto sta nell'averlo commesso; la pena che vi aggiunge la legge è superflua”.

Correspondence: Gennaro Francione.
E-mail: adramelek@tiscali.it

Relazione presentata al Congresso internazionale “PRESENTE E FUTURO DELLA CRIMINOLOGIA NEL SISTEMA PENALE”, Roma 27-29 aprile 2018, Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT), Via Cristoforo Colombo 200, 00147 Roma (Quarta Sessione 29 aprile - *La giustizia penale tra il Retributivo e il Garantismo*).

Received for publication: 2 May 2018.
Revision received: 8 August 2018.
Accepted for publication: 20 August 2018.

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License (by-nc 4.0) which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited.

©Copyright G. Francione, 2018
Licensee PAGEPress, Italy
Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia
2018; 23:35
doi:10.4081/psyco.2018.35

¹⁶ *Gorgona, l'isola del carcere*, <https://www.youtube.com/watch?v=n4-a8BE7GMo&t=185s>

¹⁷ Rif. <https://www.internazionale.it/video/2015/06/03/norvegia-bastoy-carcere>

¹⁸ Vedi <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/milano-lesempio-del-carcere-di-bollate-che-ha-ridotto-la-recidiva-dal-70-al-17>

¹⁹ Intervistato il direttore Giacinto Siciliano, passato poi a guidare san Vittore, dichiara: “Ho dato a tutti una chance. In questi anni abbiamo avviato una trasformazione che, senza cambiare la tipologia dei detenuti, puntasse a sperimentare nuove forme di gestione e di trattamento di chi è chiuso qua dentro. E per fare questo è stato necessario un cambiamento culturale sia delle persone che ci lavorano sia dei detenuti, che sono stati chiamati a assumersi responsabilità che prima non avevano” Rip. da http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/partecipa/diritti/garante_diritti_persone_private_liberta/notizie_approfondimenti/rassegna_stampa_news/opera_san%20vittore

²⁰ G. Francione, *Il diritto penale tra realtà e utopia* (Utopia del sistema penale entropico; trattato utopistico sull'apocalisse del sistema penale e sulla sostituzione della cura alla pena nel trattamento dei criminali), Herald editore, Roma, 2008. Tutti fuori! Trattato utopistico sull'apocalisse del sistema penale e sulla sostituzione della cura alla pena nel trattamento dei criminali. La distruzione della Bastiglia continua. Il testo, svolto su base rigorosamente giuridica, antropologica e scientifica, è preceduto da un'introduzione poetica di Visar Zhiti, il poeta albanese condannato a 13 anni di lavori forzati per le sue poesie, e chiuso da Oscar Wilde con *The ballad of Reading Gaol*, il suo capolavoro poetico scritto durante la sua esperienza nel carcere.